

## SOPPRESSIONE DEL LIBRO DEI SOCI NELLA S.R.L. E SUE CONSEGUENZE (\*)

Sommario: 1. Le novità in materia di libro soci nelle s.r.l. — 2. La sequenza degli interventi legislativi in materia di trasferimento di quote di s.r.l. — 3. Il procedimento di trasferimento delle quote dopo la riforma del 2003. Il ruolo dell'iscrizione nel registro delle imprese e dell'annotazione nel libro dei soci. — 4. La soppressione del libro soci *ex l. 2/2009*. — 4.1. Conseguenze sulla composizione degli interessi in gioco. — 4.2. Derogabilità dell'art. 2470, comma 1°, c.c. — 4.3. Possibilità di mantenere o istituire il libro soci per previsione statutaria. — 4.4. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese in presenza di limiti statutari alla trasferibilità delle quote. — 4.5. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese in caso di trasferimento invalido. — 4.6. Conseguenze della soppressione del libro soci sul contenzioso. — 4.7. Inidoneità della nuova regola ad incrementare la tutela degli interessi coinvolti. — 4.8. Conclusioni.

1. — L'art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2, contiene, nei commi 12° *quater* e ss., una serie di modifiche al codice civile riguardanti il libro dei soci della s.r.l.

Le novità, secondo l'ordine logico, sono le seguenti.

a) Anzitutto, il libro dei soci non fa più parte dei libri sociali obbligatori (modifiche dell'art. 2478 c.c., contenute nel comma 12° *septies* dell'art. 16, l. 2/2009, cit.).

b) Da ciò consegue la correzione di alcune disposizioni codicistiche che facevano riferimento all'annotazione nel libro dei soci come adempimento in grado di produrre effetti giuridici quali: *ba*) l'efficacia del trasferimento della quota nei confronti della società (modifiche all'art. 2470 c.c., contenute nel comma 12° *quater* dell'art. 16, l. cit.); *bb*) la decorrenza del termine per l'adempimento dell'obbligo degli amministratori di iscrivere nel registro delle imprese le dichiarazioni relative all'avvenuta riunione di tutto il capitale sociale nelle mani di un unico socio, al mutamento dell'unico socio, alla ricostituzione della pluralità dei soci (sostituzione dell'art. 2470, comma 7°, c.c., *ex* comma 12° *quater* dell'art. 16, l. cit.); *bc*) la decorrenza del termine triennale, al cui spirare l'alienante cessa di rispondere nei confronti della società in caso di trasferimento di quote non interamente liberate (modifiche all'art. 2472 c.c., contenute nel comma 12° *sexies* dell'art. 16, l. cit.); *bd*) l'individuazione del domicilio del socio, rilevante ai fini della notifica della convocazione dell'assemblea (modifiche all'art. 2479 *bis* c.c., contenute nel comma 12° *novies* dell'art. 16, l. cit.).

In tutti i casi ricordati, stando alle modifiche introdotte, gli effetti giuridici non decorrono più dall'annotazione nel libro dei soci ma dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Per la verità, con riguardo al trasferimento delle quote, l'art. 2470,

(\*) Destinato agli *Scritti in onore di Umberto Beltruso*.

comma 2<sup>a</sup>: la restituitrice riferimento non già all'iscrizione nel registro delle imprese bensì al *deposito* nel registro delle imprese ma si tratta, secondo l'opinione preferibile, di un'imprecisione terminologica, come è reso evidente dalla circostanza che i successivi artt. 2471, a proposito del pignoramento, e 2472, a proposito del trasferimento delle quote non interamente liberate si riferiscono, più propriamente, all'*iscrizione* nel registro delle imprese. Dunque, anche ai fini dell'efficacia del trasferimento nei confronti della società (ex art. 2470, comma 1<sup>o</sup>, nuovo testo), la formalità rilevante è la vera e propria *iscrizione* nel registro delle imprese e non il mero deposito dell'atto di trasferimento (accompagnato dalla domanda di iscrizione), come potrebbe, invece, far pensare la lettera del novellato art. 2470, comma 1<sup>o</sup>, secondo cui l'efficacia nei confronti della società si produce nel momento « *del deposito di cui al successivo comma* ». Infatti, se si ritenesse decisivo il dato testuale, ne risulterebbe inspiegabilmente rovesciata la sequenza procedimentale stabilita dalla disciplina anteriore, poiché l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, ove dipendesse dal mero deposito dell'atto, precederebbe l'efficacia nei confronti dei terzi, conseguente alla successiva iscrizione (1). Potrebbe così essere ammesso ad esercitare i diritti sociali anche chi abbia acquistato le quote sulla base di un atto non iscrittibile nel registro delle imprese e di cui successivamente il conservatore rifiuti l'iscrizione, compromettendosi in tal modo, non solo quell'obiettivo di semplificazione che, come vedremo, ha ispirato il legislatore, ma anche gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali di cui pure si dirà tra poco.

Quanto alla dianza ricordata modifica dell'art. 2471, comma 1<sup>o</sup>, c.c., — consistente nella soppressione (ex comma 12<sup>o</sup> *quinquies* dell'art. 16, l. cit.) dell'obbligo degli amministratori di annotare immediatamente nel libro dei soci il pignoramento della quota dopo la sua « *notificazione al debitore e alla società* » e successiva *iscrizione nel registro delle imprese* » — essa non è stata segnalata nella iniziale eleoncazione delle novità, poiché, prima delle modifiche

(1) Che l'efficacia nei confronti dei terzi dipenda dall'iscrizione nel registro delle imprese e non dal mero deposito si desume anche dall'art. 2470, comma 3<sup>o</sup>, (secondo cui « *se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore* »). Per questo rinvio v. C. IANÀ, *Il « sistema » della pubblicità d'impresa*, oggi, nel volume *La pubblicità delle imprese*, Padova 2006, p. 161 ss., ivi a p. 197, in nota 120, ove riferimenti; successivamente adde C. GASTRONI, in *Comm. Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Società a responsabilità limitata*, Milano 2008, sub art. 2470, pp. 375-376; M. SPERANZANI, *La circolazione di partecipazioni in s.r.l. tra acquisti a non danno e pubblicità commerciale*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum G.F. Campobasso a cura di Albaricci-Portale, 3, Torino 2007, p. 415 ss., ivi a p. 443; diversamente R. GEMELLI, *Riflessioni sulla pubblicità del trasferimento della quota di s.r.l. dopo la riforma*, in *G. comm.*, 2004, I, p. 775 ss.; cfr. pure la Circ. Assonime n. 21 del 18 maggio 2009 (*La abolizione del libro soci nella s.r.l.*, p. 8 ss.) in cui, da un lato si valorizza il dato testuale, d'altro lato, si evidenziano tutte le incongruenze che scaturirebbero dall'interpretazione letterale.

in commento, non sembrava che la legge condizionasse all'annotazione nel libro dei soci l'efficacia del pignoramento nei confronti della società.

Infatti, l'esecuzione del pignoramento richiede una sequenza procedimentale che consiste nella notifica dell'atto di pignoramento alla società e al debitore e nella successiva iscrizione nel registro delle imprese (art. 2471, comma 1<sup>o</sup>, c.c.).

Quest'ultimo adempimento comportava, e comporta tuttora, l'efficacia del pignoramento *erga omnes* e, quindi, anche nei confronti della società: del resto, non avrebbe avuto senso subordinare l'efficacia verso la società all'annotazione nel libro dei soci, essendo la società stessa già stata informata dell'avvio della procedura esecutiva attraverso la notifica del pignoramento (2).

c) Infine, riguarda, sia pure indirettamente, il libro dei soci anche la modifica dell'art. 2478 *bis*, comma 2<sup>o</sup>, c.c., là dove il legislatore ha soppresso (ex comma 12<sup>o</sup> *octies* dell'art. 16, l. cit.) l'obbligo di pubblicare nel registro delle imprese (insieme al bilancio della società e, quindi, con cadenza annuale) « *Pelenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali* ». Infatti, dal momento che la qualifica di socio si acquisiva nei confronti della società solo con l'annotazione nel libro dei soci, l'elenco da trasmettere al registro delle imprese si formava proprio sulla base delle risultanze del libro dei soci.

2. — L'intervento legislativo è motivato da obiettivi di semplificazione e di riduzione dei costi, come è chiaramente segnalato dalla circostanza che i commi, contenenti le modifiche succintamente segnalate, sono inclusi in un articolo (n. 16 della l. cit.) intitolato: « *riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese* ».

Questa finalità di semplificazione — a cui frequentemente si richiama la recente legislazione in materia di impresa ma che, come si vedrà, non sembra essere stata raggiunta nel caso di specie — ha fatto premere su qualsiasi altra considerazione, per esempio, sull'opportunità di non modificare la disciplina del codice civile a così breve distanza di tempo dalla riforma del diritto societario, che, come è noto, ha comportato rilevanti innovazioni nella disciplina delle società di capitali e delle cooperative; tanto

(2) Peraltro, l'art. 2471, non ha del tutto chiarito se l'esecuzione forzata sulla quota sia disciplinata dalle regole generali dell'art. 492 c.p.c. o da quelle speciali dell'espropriazione presso terzi dell'art. 543 c.p.c.

Per, tuttavia, più convincente la prima tesi (su cui v., tra gli altri, O. CANNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cotino*, Padova 2007, pp. 152-153 e, *diffusamente*, F.M. DIAMOND, in *Comm. Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Società a responsabilità limitata*, cit., sub art. 2471, p. 413), non essendovi validi argomenti per sostenere che la notifica alla società debba contenere la sua citazione, ex art. 543, comma 2<sup>o</sup>, n. 4 c.p.c., per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (come ritenuto, invece, da G. SCORRÀ, *Il nuovo diritto delle società* a cura di A. Maffei Alberti, vol. III, Padova 2005, pp. 1871-1872, il quale, peraltro, segnala, in nota 11, incertità giurisprudenziale di merito nel senso opposto e qui preferito).

meno si è tenuto conto di esigenze sistematiche, dal momento che non c'è stato alcun coordinamento tra le novità introdotte e la immutata disciplina delle s.p.a. e delle cooperative, in cui il libro soci continua ad essere obbligatorio (cfr. art. 2421, n. 1 e 2519, comma 1°, c.c.) ed a svolgere, almeno nelle cooperative, funzione legittimante ai fini dell'ammissione nella società (cfr. artt. 2528, 2530, 2538 c.c.)<sup>(7)</sup>.

Ciò premesso, va sottolineato che la novella del 2009 costituisce l'ultimo momento di una sequenza di interventi legislativi su una materia, quella del trasferimento delle quote di s.r.l., particolarmente tormentata.

Infatti, sulla disciplina originaria del codice civile — in cui l'annotazione nel libro dei soci si configurava come condizione di efficacia del trasferimento nei confronti della società (art. 2479, c.c. del 1942) ma in cui non era previsto alcun regime di pubblicità del trasferimento — si è innestata, mezzo secolo dopo, la cosiddetta legge Mancino (l. 12 agosto 1993, n. 310) che ha imposto la pubblicità del trasferimento delle quote attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2479 c.c., come modificato dall'art. 1, l. 310/1993) e la pubblicazione annuale dell'elenco dei soci (art. 2435, comma 3° e 2493 c.c., come modificati dagli artt. 4 e 5, l. 310/1993).

I contenuti dell'art. 2479, così come modificato dalla legge Mancino, sono stati, poi, con talune ulteriori modifiche, trasferiti nell'art. 2470 del codice civile in sede di attuazione della riforma del diritto societario (ex d. legisl. 17 gennaio 2003, n. 6).

Sulla disciplina del trasferimento ha poi, di recente, inciso, in termini controversi, anche l'art. 36, comma 1° bis, dl. 25 giugno 2008, n. 112 (introdotta all'atto della conversione del decreto nella l. 6 agosto 2008, n. 133) prevedendo la possibilità di sottoscrivere l'atto di trasferimento delle quote con firma digitale ed allargando la competenza, a provvedere all'adempimento della iscrizione nel registro delle imprese, ad intermediari abilitati (ex art. 31, comma 2° quater, l. 24 novembre 2000, n. 34) diversi dal notaio autentificante<sup>(8)</sup>.

(7) Per la verità, la giurisprudenza tende a svalutare l'annotazione nel libro dei soci quale presupposto necessario per l'ingresso nella compagine sociale e l'esercizio dei relativi diritti (cfr. artt. 2528, 2530, comma 4° e, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto, art. 2538, comma 1°, che ne subordina l'esercizio all'iscrizione nel libro dei soci da almeno 90 giorni). La S.C. ritiene, infatti, che sia sufficiente, ai fini indicati, la delibera di ammissione degli amministratori quando anche non seguita dall'annotazione nel libro dei soci. In tal senso Cass. 26 maggio 2006, n. 12627, in *G. comm.*, 2007, II, p. 781; in precedenza (Cass. 2 aprile 1992, n. 4023, in *Giust. cit.*, 1993, I, p. 479).

Nella s.p.a. il libro dei soci ha funzione legittimante solo in caso di mancata emissione di titoli azionari ex art. 2355, comma 1°, c.c. In caso di azioni dematerializzate o rappresentate da titoli emessi il libro soci ha solo una limitata funzione informativa. In tal senso V. G. MASTRARI, *Azioni dematerializzate e libro dei soci nel codice civile rinnovato*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, I, p. 1 ss., ivi p. 8 ss.

(8) V., per tutti, V. DONATY, *Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative*, in *Società*, 2009, p. 410 ss. ove tutti i riferimenti.

3. — Per comprendere appieno le novità introdotte dalla novella e valutarne le conseguenze è, quindi, necessario partire dal quadro normativo quale risultava a seguito della riforma del diritto societario del 2003 con cui il legislatore aveva cercato di razionalizzare il procedimento di trasferimento delle quote<sup>(9)</sup> al fine di concludere i diversi interessi coinvolti nell'operazione, sia quelli privatistici, dell'alienante, dell'acquirente, della società, dei terzi e dei creditori, sia quelli pubblicistici, che erano alla base della legge Mancino e di cui si dirà tra poco (*sub let. e*).

La disciplina del trasferimento era scandita da tre momenti più un eventuale quarto (art. 2470, commi 4°, 5°, 6° e 7°).

a) Anzitutto, occorre, come occorre tuttora, un *atto di trasferimento*. Al riguardo è opinione pacifica che, per trasferire la titolarità della quota con *effetti inter partes*, sia sufficiente il mero consenso delle parti comunque manifestato (anche verbalmente o con scrittura privata non autenticata)<sup>(10)</sup>.

Pertanto, la forma della scrittura privata autenticata è richiesta dall'art. 2470 non per la validità del trasferimento ma per l'*effettuazione dell'adempimento pubblicitario del deposito-iscrizione nel registro delle imprese*.

Peraltro, ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 1° bis, della l. 6 agosto 2008, n. 133 — che consente l'effettuazione dell'adempimento pubblicitario del deposito-iscrizione sulla base di una sottoscrizione con firma digitale — si è da taluno ipotizzata una, a mio avviso, discutibile<sup>(11)</sup> modifica tacita dell'art. 2470, comma 2°, nel senso che ai fini della pubblicità non sarebbe sempre indispensabile una scrittura privata autenticata nel senso di cui all'art. 2703, comma 2°, cioè come attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

b) Il secondo momento, cioè l'*effettuazione della pubblicità attraverso*

(9) Nel senso che la disciplina del trasferimento delle quote identifica un procedimento V. P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, Milano 1998, p. 93 ss.; V. DE STRASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l. e conflitto tra acquirenti*, Milano 2008, p. 142 ss.

(10) Cfr., per tutti, P. REVIGLIONE, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata*, cit., pp. 71, 146-147; V. DE STRASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l.*, cit., p. 118 ss.; in giurisprudenza cfr. Cass. 11 marzo 2003, n. 3556; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121.

(11) Cfr. V. DONATY, cit., retro in nota 4 e Circ. n. 12/2009 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti (in *Sole-24 ore* del 27 luglio 2009).

Secondo tale opinione, l'art. 36, comma 1° bis, l. cit., non richiederebbe, ai fini della pubblicità, una firma digitale autenticata, ex art. 25 del d. legisl. 7 marzo 2005, n. 82 (Coppice, ex art. 24, d. legisl. n. 82, cit. In senso contrario, in dottrina, E. MACCARONE-G. PENTRALI, *La cessione di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2005*, in *Nota digitale*, *ibidem*, p. 538 ss.; in giurisprudenza, Trib. Vicenza 17 aprile 2009, in *Società*, 2009, p. 738 ss.

*Iscrizione nel registro delle imprese, consensiva, come consente tuttora, all'acquirente di rendere opponibile l'acquirente nei confronti dei terzi attraverso il meccanismo della pubblicità c.d. dichiarativa (art. 2193 c.c.)* <sup>(9)</sup>.

Tuttavia, tale adempimento era idoneo a rendere l'acquisto efficace nei confronti di tutti i terzi, *salvo due, cioè gli eventuali terzi che avessero acquistato la stessa quota dal medesimo alienante e la società*.

*ba)* Infatti, per quanto riguarda i primi, la criticatissima disposizione dell'art. 2470, comma 3°, ha stabilito che « se la quota è alienata con successi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel Registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore » <sup>(9)</sup>.

In altri termini, a colui che voglia essere preferito in tale conflitto (cioè nel conflitto con altri eventuali acquirenti della stessa quota) non basta aver effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese prima di ogni altro eventuale acquirente, essendo egli esposto al rischio che altro acquirente, che abbia acquistato per primo in ordine di tempo, prevalga nel conflitto se dimostra che colui che ha pubblicizzato per primo il suo acquisto non era in buona fede al momento dell'iscrizione (cioè sapeva del precedente acquisto di altri o lo ignorava colpevolmente ex art. 1147 c.c.).

In sintesi, per rendere l'acquisto opponibile a terzi acquirenti della stessa quota non basta la priorità dell'iscrizione ma occorre anche la buona fede nel senso anzidetto.

*bb)* Per quanto riguarda, poi, l'efficacia nei confronti della società, occorre, prima della recente riforma, l'ulteriore adempimento dell'annotazione nel libro dei soci (art. 2470, comma 1°).

*c)* Questo passaggio conclusivo costitutiva, però, non un obbligo ma un onere per l'acquirente <sup>(10)</sup>.

<sup>(9)</sup> Nel senso che l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento di quote produce gli effetti della pubblicità dichiarativa v. P. Spada, *La « Legge Mancino » e la circolazione della ricchezza imprenditoriale: forma degli atti e funzioni di polizia*, in *R. di comm.*, 1994, I, p. 233 ss., ivi p. 237; P. Reviglio, *Il trasferimento della quota*, cit., p. 146 ss.

<sup>(10)</sup> In argomento v., fra gli altri, F. BIASOLINI, *Il conflitto tra acquirenti della medesima partecipazione di s.r.l. (Appunti sull'art. 2470, 3° comma, c.c.)*, in *R. di comm.*, 2005, I, p. 359 ss.; M. SPERANZIN, *La circolazione di partecipazioni in s.r.l.*, cit.; A. SCANO, *Nec super-ventus scientia nocet. Ancora sul conflitto tra acquirenti della stessa quota di s.r.l.*, in *R. di priv.*, 2007, p. 39 ss.; N. DE LUCA, « Buona fede » e conflitto di attribuzione di quote di s.r.l., in *R. soc.*, 2007, p. 518 ss.; V. DE STRASIO, *Trasferimento della partecipazione nella s.r.l.*, cit., spec. p. 200 ss.

<sup>(11)</sup> Benché l'art. 2470, nel testo risultante dalla legge « Mancino » prevedesse al comma 3°, un termine di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese per l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, l'opinione preferibile riteneva che non vi fosse un obbligo di ciascun acquirente di richiedere l'annotazione nel libro dei soci e, perciò, attribuiva al termine di legge natura meramente ordinatoria (così P. REVIGLIO, *Il trasferimento della quota*, cit., p. 233 ss.). Qualsiasi dubbio è stato poi superato con la riforma del diritto societario che ha soppresso il suddetto termine confermando così che la richiesta di annota-

zione del trasferimento nel libro dei soci configura un mero onere. V. già P. REVIGLIO, *op. cit.*, p. 230 ss. e, ora, per tutti V. DE STRASIO, *Trasferimento della partecipazione*, cit., p. 259 ss.

Ègli, perciò, poteva non richiedere l'annotazione e procedere ad un nuovo trasferimento (senza avere prima reso efficace il suo acquisto nei confronti della società) e ciò fino a quando un successivo acquirente non decidesse di rendere efficace il suo acquisto nei confronti della società. In tal caso, l'ultimo acquirente poteva ottenere l'annotazione nel libro dei soci solo se in grado di esibire alla società tutti i precedenti atti di trasferimento debitamente iscritti presso il registro delle imprese <sup>(11)</sup>.

Infatti, secondo l'art. 2470, comma 2°, l'acquirente non poteva ottenere l'iscrizione nel libro dei soci se non esibendo alla società il titolo da cui risultava il trasferimento e dimostrando che il titolo stesso era stato iscritto presso il registro delle imprese.

Pertanto, l'iscrizione nel registro delle imprese serviva non solo a rendere l'acquisto opponibile ai terzi ma anche a creare un presupposto necessario per poter ottenere l'annotazione nel libro dei soci e, quindi, conseguire l'efficacia dell'acquisto nei confronti della società <sup>(12)</sup>.

Quest'ultima poteva, quindi, rifiutare legittimamente l'annotazione nel libro dei soci all'acquirente che non avesse dimostrato la preventiva iscrizione nel registro delle imprese del suo titolo di acquisto. Si trattava, infatti, di disciplina inderogabile con la conseguente invalidità di eventuali clausole statutarie in deroga, come, ad esempio, quelle che avessero consentito gli amministratori di annotare l'acquirente nel libro dei soci prima dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese <sup>(13)</sup>.

Si discuteva, poi, di quale fosse l'efficacia dell'annotazione nel libro dei soci eventualmente ottenuta dall'acquirente in assenza della preventiva iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese: se l'annotazione fosse improduttiva di effetti o generasse soltanto una responsabilità degli amministratori <sup>(14)</sup>.

Per tanto, l'iscrizione nel registro delle imprese serviva non solo a rendere l'acquisto opponibile ai terzi ma anche a creare un presupposto necessario per poter ottenere l'annotazione nel libro dei soci e, quindi, conseguire l'efficacia dell'acquisto nei confronti della società <sup>(12)</sup>.

Infatti, secondo l'art. 2470, comma 2°, l'acquirente non poteva ottenere l'iscrizione nel libro dei soci se non esibendo alla società il titolo da cui risultava il trasferimento e dimostrando che il titolo stesso era stato iscritto presso il registro delle imprese.

Pertanto, l'iscrizione nel registro delle imprese serviva non solo a rendere l'acquisto opponibile ai terzi ma anche a creare un presupposto necessario per poter ottenere l'annotazione nel libro dei soci e, quindi, conseguire l'efficacia dell'acquisto nei confronti della società <sup>(12)</sup>.

Quest'ultima poteva, quindi, rifiutare legittimamente l'annotazione nel libro dei soci all'acquirente che non avesse dimostrato la preventiva iscrizione nel registro delle imprese del suo titolo di acquisto. Si trattava, infatti, di disciplina inderogabile con la conseguente invalidità di eventuali clausole statutarie in deroga, come, ad esempio, quelle che avessero consentito gli amministratori di annotare l'acquirente nel libro dei soci prima dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese <sup>(13)</sup>.

Si discuteva, poi, di quale fosse l'efficacia dell'annotazione nel libro dei soci eventualmente ottenuta dall'acquirente in assenza della preventiva iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese: se l'annotazione fosse improduttiva di effetti o generasse soltanto una responsabilità degli amministratori <sup>(14)</sup>.

Per tanto, l'iscrizione nel registro delle imprese serviva non solo a rendere l'acquisto opponibile ai terzi ma anche a creare un presupposto necessario per poter ottenere l'annotazione nel libro dei soci e, quindi, conseguire l'efficacia dell'acquisto nei confronti della società <sup>(12)</sup>.

(V) però, il procedimento si fosse concluso regolarmente, cioè il trasferimento o i trasferimenti fossero stati iscritti nel registro delle imprese e l'acquirente o l'ultimo acquirente avesse successivamente chiesto e ottenuto l'annotazione del suo nominativo nel libro dei soci, la società — almeno secondo il più recente orientamento della S.C. — non avrebbe potuto impedire all'acquirente stesso l'esercizio dei diritti sociali fino a quando non fosse stato eventualmente accertato in sede giudiziale che alla piena legittimazione da lui conseguita con la conclusione del procedimento non corrispondeva la titolarità della partecipazione sociale (15).

d) Infine, in talune circostanze, il procedimento non si concludeva con l'annotazione nel libro dei soci ma richiedeva, sia pure ad altri fini, un ulteriore adempimento pubblicitario.

Infatti, nei casi in cui il trasferimento della quota comportava: a) la riunione di tutto il capitale sociale nelle mani di un solo socio; b) il mutamento della persona del socio unico; c) la ricostruzione della pluralità dei soci, l'annotazione nel libro dei soci doveva essere seguita dal deposito-iscrizione nel registro delle imprese di un'ipposita dichiarazione degli amministratori nei termini di cui agli artt. 2470, comma 4°, 5°, 6° e 7°.

e) Con riguardo alla seconda fase del procedimento, cioè all'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento, c'è ancora da ricordare che essa fu introdotta nel nostro ordinamento (dalla legge Mancino) non solo e non tanto per realizzare l'interesse privatistico delle parti a rendere l'acquisto opponibile ai terzi (nei limiti che si sono sopra precisati) ma anche e solo del trasferimento di quote di s.r.l. secondo la legge n. 310, in *R. d. comm.*, 1994, l. p. 335 ss., *ivi*, cit., pp. 339-340.

(15) Infatti, secondo Cass. 21 giugno 2007, n. 19161 (in *Società*, 2008, p. 1233), ma vola concluso regolarmente il procedimento per rendere l'acquisto efficace nei confronti della società, questi ultimi non avrebbe potuto rifiutare all'acquirente l'esercizio dei diritti sociali eccependogli che alla legittimazione conseguita con l'annotazione nel libro dei soci non corrispondeva, per una qualsiasi ragione, la titolarità della partecipazione sociale. In dottrina v. già S. Carrà, *L'iscrizione nel libro dei soci*, Milano 1969, p. 132 ss. e ora, con qualche distinguo, V. De Sraiso, *op. cit.*, pp. 311-312. Secondo altro orientamento, invece, il difetto di titolarità poteva in ogni caso essere eccepito nonostante l'avvenuta annotazione dell'acquirente nel libro dei soci. In dottrina G. Savvini, *Società a responsabilità limitata*, in *Comun. Scritta-Branca*, IV ed., Bologna-Roma 1992, p. 147 (con la precisazione che, nell'eventuale successoria giudiziale, gravava sulla società l'onere di dimostrare il difetto di titolarità); A. Nucera, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, in *R. d. comm.*, 1993, II, p. 270 ss. in nota critica a Trib. Bologna 5 febbraio 1992, *ivi*; P. Ravaroto, *Il trasferimento della quota*, cit., p. 222 ss. e da ultimo G. Perrella, *La soppressione del libro soci nella s.r.l.*, in *Società*, 2009, p. 425 ss., *ivi* p. 427 ove, in note 12 e 13 ulteriori riferimenti. Cfr. Cass. 17 dicembre 1997, n. 12752, in *Società*, 1998, p. 665, con nota adesiva di L. Mazzicone.

Invece, era diversa la situazione della società nella fase antecedente all'annotazione nel libro dei soci, non potendo ritenersi che essa — di fronte all'esibizione, da parte dell'acquirente, di un titolo debitamente iscritto nel registro delle imprese — fosse tenuta all'annotazione del suo nominativo anche quando avesse evidenza che il titolo di acquisto era iniziato e, quindi, che chi prendeva l'annotazione non era titolare della partecipazione sociale.

prattutto per soddisfare un interesse generale, cioè quello (per usare le parole della relazione al disegno di legge Mancino) « di prevenire e reprimere ogni possibile forma di utilizzazione strumentale dei circuiti finanziari ed economici per finalità illecite » e, per quanto qui più interessa, di « realizzare una maggiore trasparenza nei trasferimenti di capitali e nell'assetto proprietario di società ».

A quest'ultimo fine, come è noto, fu previsto anche l'obbligo per gli amministratori di s.r.l. e di s.p.a. non quotate di depositare annualmente presso il registro delle imprese, unitamente al bilancio, l'elenco aggiornato dei soci e dei titolari di diritti sulle quote, (con disciplina che è stata successivamente traslusa, per quanto riguarda le s.r.l., nell'art. 2478-bis).

La presenza di questo interesse di carattere generale spiega perché l'iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della quota sia configurabile non come *onere* della parte al fine di render l'acquisto opponibile ai terzi, ma come *obbligo* per il notaio rogante o autenticante; ciò, appunto, al fine di realizzare il suddetto interesse generale alla trasparenza.

Peraltro, l'obbligo ex art. 2470, comma 2°, c.c., di iscrivere i singoli trasferimenti delle quote assicurava e assicura gli obiettivi di trasparenza molto più efficacemente rispetto all'obbligo ex art. 2478 bis di depositare annualmente l'elenco dei soci, dal momento che questa seconda forma di pubblicità (oltre ad essere effettuata solo una volta all'anno) « fotografava » le risultanze del libro dei soci e tali risultanze avrebbero potuto non fornire un quadro attendibile degli attuali assetti proprietari delle quote, stante la possibilità, d'anzì segnalata (*sub c*), che, dopo l'ultima pubblicazione dell'elenco, qualcuno dei titolari delle quote avesse ceduto la sua partecipazione ma il cessionario non avesse chiesto l'annotazione del suo acquisto nel libro dei soci.

In sintesi, prima del recente intervento legislativo, la ripartizione dei ruoli tra pubblicità nel registro delle imprese e annotazione nel libro dei soci si configurava come segue.

*L'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese:* a) rendeva opponibile il trasferimento a tutti i terzi, secondo il meccanismo della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.), con l'eccezione della società e di altri eventuali acquirenti della stessa quota che, pur avendo iscritto il loro acquisto successivamente, dimostrassero la mala fede (nel senso precedentemente precisato) del primo iscrivente; b) integrava il presupposto necessario per conseguire, attraverso la successiva annotazione del trasferimento nel libro dei soci, l'efficacia nei confronti della società e, quindi, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali; c) realizzava l'interesse generale alla trasparenza nella circolazione della ricchezza « incorporata » nella quota sociale (16).

(16) Premesso che la disciplina del trasferimento della quota non si riferisce ad uno specifico tipo contrattuale ma riguarda tutte le fattispecie che comportano il mutamento della titolarità della quota stessa (donazione, vendita, conferimento di quota in altra società, ecc.) si discute se debbano assimilarsi al trasferimento della quota anche altre vendite.

### L'annotazione nel libro dei soci non necessariamente doveva accompagna-

Si pensi, ad esempio, alle fusioni o alle scissioni. In particolare, si pensi ad una fusione che comporta il trasferimento della società incorporata alla società incorporante di quote di s.r.l. comprese nel patrimonio della prima. In tal caso, le iscrizioni relative agli atti societari che scambiescono il procedimento di fusione non consentono di rendere noto ai terzi il mutamento della titolarità della quota.

Al riguardo sembra condivisibile la tesi (V. DONNARVI, *La pubblicità legale delle imprese*, Milano 2006) secondo cui l'atto conclusivo del procedimento di fusione, cioè l'atto di fusione deve essere iscritto nel Registro delle imprese non soltanto nei fascicoli di tutte le società e *partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante* (art. 2504, comma 2<sup>o</sup>) ma anche nel fascicolo della s.r.l., le cui quote cambiano titolare per effetto dell'operazione.

Tale soluzione si giustifica considerando che solo quest'ultima iscrizione è in grado di soddisfare l'interesse generale alla trasparenza degli assetti proprietari e l'interesse privato a conseguire l'effetto di pubblicità dichiarativa, essendo quantomeno dubbio che tale effetto possa ritrarsi conseguito attraverso la sola iscrizione dell'atto di fusione e ciò proprio perché, come si è già osservato, tale iscrizione non consentirebbe ai terzi di venire a conoscenza dell'avvenimento mutamento nella titolarità delle quote.

Per altri casi la soluzione è più dubbia. Al riguardo vengono invocate, in direzione opposta, due regole, quella della tipicità (o tassatività) delle iscrizioni (art. 2188 c.c.) e quella della completezza (arg. ex art. 8, comma 6<sup>o</sup>, l. 29 dicembre 1993, n. 580).

Alla regola della completezza ci si richiama in una serie di casi e si sostiene, con particolare riferimento alle quote di s.r.l., che tale regola dovrebbe comportare un'attenuazione della regola della tipicità anche in relazione all'interesse generale perseguito con la legge Mancino.

Effettivamente tale interesse può indurre ad interpretare in senso ampio la nozione di trasferimento di cui all'art. 2470 ma non a superarla del tutto.

Può così giustificarsi l'iscrizione — oltre che di atti (come fusioni e scissioni) che, pur non essendo atti di trasferimento, comportano un effetto di trasferimento della titolarità della quota — anche di *procedimenti giudiziari* che comportano il trasferimento della titolarità della quota (per esempio, sentenze di nullità o di annullamento del trasferimento, sentenze che realizzano il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c., provvedimenti di aggiudicazione che concludono il procedimento di esecuzione forzata sulle quote).

Al limite può ammettersi anche l'iscrivibilità di atti di autonomia privata che non realizzano un trasferimento della proprietà ma la costituzione di diritti reali sulla quota (come il pegno o l'usufrutto). Ciò può giustificarsi sulla base di un'interpretazione sistematica del codice e tenendo conto degli obiettivi della legge Mancino.

Ma oltre, a mio avviso, non si può andare, in particolare ritenendo possibile, ad esempio, l'iscrizione di *atti introduttivi di giudizi* (di simulazione, di revocatoria) come pure talvolta la giurisprudenza ha ritenuto possibile (cfr. Trib. Milano 4 aprile 2001, decr. in *Giur. it.*, 2001, p. 1196; Trib. Perugia 25 febbraio 2002, decr., in *Società*, 2002, p. 1008; Trib. Ferrara 9 maggio 2005, in *Società*, 2006, p. 488 e in *R. not.*, 2007, p. 411; Trib. Oristano 10 maggio 2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, p. 908. In senso contrario G. Ima, *Cessioni di quote di s.r.l. e domande giudiziali: pubblicità d'impressa vs. pubblicità immobiliare*, in *R. d. priv.*, 2007, p. 400 ss.; De Straso, *op. cit.*, pp. 269-270).

Gli atti introduttivi di giudizi, infatti, non producono alcun trasferimento né possono avere gli effetti c.d. *preludari* che vengono riconosciuti in certi casi alle domande giudiziali attraverso la loro trascrizione nei registri immobiliari.

In definitiva tali iscrizioni, da un lato non soddisfano l'interesse generale di cui alla legge Mancino, dal momento che l'arvio dell'azione giudiziaria non produce di per sé alcuna *variazione degli assetti proprietari*, d'altro lato, non soddisfano neppure l'interesse dell'iscrittore (attore in giudizio) ad *opporre l'iscrizione a terzi*, poiché la regola della tipicità

gnaire ogni trasferimento della quota ma costituiva un onere per quell'acquirente che intendesse rendere efficace il proprio acquisto nei confronti della società ed esercitare, quindi, i diritti sociali.

4. — Su quest'ultimo punto è ora intervenuta la l. 2/2009 stabilendo (nuovo comma 1<sup>o</sup> dell'art. 2470) che l'efficacia nei confronti della società non richiede più annotazione nel libro dei soci ma dipende anch'essa dall'iscrizione nel registro delle imprese.

L'obiettivo della legge, sotto questo profilo, è quindi di semplificare il procedimento eliminando l'ultima formalità richiesta dalla precedente disciplina.

4.1. — Ne risulta, sul piano degli *interessi in gioco*, un sacrificio dell'interesse della società alla conoscenza dei mutamenti della compagine sociale. Infatti, poiché la riforma non prevede un obbligo delle parti di comunicare il trasferimento alla società (17), tocca a quest'ultima, attraverso i suoi amministratori, verificare periodicamente con la consultazione del registro delle imprese chi siano i soci attuali, in ogni circostanza della vita sociale in cui ciò si renda necessario: per esempio, quando si debba convocare un'assemblea o quando qualcuno pretenda di esercitare diritti derivantigli dallo *status* di socio (18).

Si delinea così una diversa composizione degli interessi in gioco che si traduce in una, almeno apparente, maggiore tutela dell'acquirente ad un'intermediata efficacia del suo acquisto, senza dover chiedere ed ottenere l'annotazione nel libro dei soci, a scapito dell'interesse della società ad avere — attraverso lo strumento del libro dei soci, il cui aggiornamento era onere dell'acquirente sollecitare — un quadro costantemente aggiornato dei soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali, senza dover sopportare alcun costo.

4.2. — Peraltro, la problematica in esame non tocca gli interessi dei terzi, la cui tutela è assicurata dalla regola che impone l'obbligo di iscrizione del trasferimento delle quote nel registro delle imprese; ne consegue che è ragionevole ipotizzare che le parti, nella materia in esame, possano regolare diversamente i loro interessi.

In questo senso si è prospettato che la nuova regola, secondo cui l'efficacia delle iscrizioni impedisce che l'opponibilità ai terzi possa prodursi al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le iscrizioni in discorso, quindi, non creano certezze (né per le parti né per i terzi) ma solo confusione.

(17) Nel senso che tale obbligo potrebbe essere imposto da una clausola statutaria V. MIRA, *Soppressione del libro dei soci nella s.r.l. e limiti alla circolazione delle quote*, in *R. not.*, 2009, I, p. 973 ss., ivi p. 990.

(18) Per quasi i rilievi cfr. G. PERNELLA, *La soppressione del libro dei soci della s.r.l.*, cit., pp. 429-430 e, ora, V. MIRA, *Soppressione del libro dei soci*, cit., p. 979.

cia verso la società discende ora dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, sia derogabile o, più precisamente, come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza notarile<sup>(19)</sup>, che essa sia imperativa solo nel senso che non è consentito *anticipare* a prima della pubblicazione nel registro delle imprese gli effetti nei confronti delle società, ben potendo, invece, l'autonomia statutaria *posticipare* tali effetti a dopo la pubblicazione<sup>(20)</sup>.

4.3. — Uno dei modi per posticipare gli effetti del trasferimento nei confronti della società è di farli dipendere dall'*annotazione nel libro dei soci*, il quale, quindi, potrebbe essere *mantenuto* dalle s.r.l. già esistenti o *istituito* da quelle di nuova costituzione.

Naturalmente l'autonomia statutaria dovrebbe precisare per quali finalità viene istituito o mantenuto il libro dei soci: se soltanto per poter disporre di una fonte informativa immediata in ordine al domicilio dei soci in relazione a tutti gli adempimenti che rendono necessaria tale conoscenza (in primis, la convocazione dell'assemblea); se per far discendere dall'annotazione nel libro dei soci l'efficacia del trasferimento nei confronti della società (ripristinando così, per via statutaria, la precedente regola legale); se per entrambi i suddetti effetti<sup>(21)</sup>.

4.4. — Ragionando, invece, sullo scenario programmato dalla nuova disciplina legale, cioè immaginando che non vi sia il libro dei soci, non ne deriva che la nuova regola legale dell'art. 2470 comporta, in ogni caso, l'*efficacia* del trasferimento nei confronti della società come conseguenza della mera iscrizione del trasferimento stesso nel registro delle imprese.

Infatti, occorre innanzitutto coordinare la nuova disciplina dell'art. 2470

(<sup>19</sup>) Massima n. 115 del 10 marzo 2009 del Consiglio Notarile di Milano, pubblicata e illustrata nel « *Sole-24 ore* » dell'11 marzo 2009 c. pol. in *R. not.*, 2009, III, p. 815 ss. V. pure *retro* par. 3, *sub* let. c; testo e nota 13.

(<sup>20</sup>) In senso contrario, cioè, per l'imperatività della norma dell'art. 2470, comma 1°, V. *Mea. op. cit.*, p. 985, nonché Trib. Verona 14 settembre 2009, segnalato da *Il Sole 24 ore*, 16 settembre 2009.

(<sup>21</sup>) Si pone al riguardo un problema di interpretazione delle *clausole statutarie* che è particolarmente delicato per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma. Le quali non abbiano soppresso il libro dei soci e facciamo ad esso, direttamente o indirettamente, riferimento.

Su questo tema si è espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima già segnalata (*retro* in nota 13), ritenendo che, se lo statuto contiene *espliciti* riferimenti al libro dei soci attribuendogli funzione di legittimazione nei confronti della società oppure (o anche) di informazione in ordine al domicilio dei soci, il libro conservi le suddette funzioni nonostante la modifica legislativa. Non così, invece, se lo statuto contiene un vero rinvio alle disposizioni di legge dell'art. 2470: in tal caso, deve ritenersi che le parti abbiano voluto far riferimento alle disposizioni legali *a prescindere dal loro contenuto*, cosicché, poiché il testo attuale prevede che l'efficacia nei confronti della società dipende dalla sola iscrizione nel registro delle imprese, non può pensarsi che le parti abbiano inteso far sopravvivere il libro dei soci con funzione di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

con quella dell'art. 2469, là dove si ammette la derogabilità della regola legale della libera trasferibilità della quota attraverso clausole statutarie di intransferibilità assoluta o di prelazione o di gradimento.

Come è noto, nella prassi statutaria delle s.r.l. queste clausole, soprattutto quelle di prelazione e di gradimento, sono particolarmente frequenti, con la conseguenza che, quand'anche il trasferimento della titolarità della quota sia stato iscritto nel registro delle imprese, la società potrà certamente negare all'acquirente l'esercizio dei diritti sociali, eccedendogli l'efficacia dell'acquisto, qualora egli non sia in grado di dimostrare che il suo acquisto è avvenuto nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci o che ha ottenuto il gradimento nei termini previsti dalla relativa clausola statutaria.

Non si può ritenere, infatti, che la nuova disciplina dell'art. 2470, comma 1°, abbia inciso anche su quella dell'art. 2469 determinando, per così dire, la « sterilizzazione » degli effetti delle clausole limitative della circolazione. Questa conseguenza non è plausibile, essendo evidente che l'efficacia delle clausole limitative non è legata all'attribuzione al libro dei soci di funzione legittimante nei confronti della società, come, del resto, si evince anche dalla disciplina delle s.p.a. in cui l'ammissibilità di clausole limitative della circolazione delle azioni (art. 2355 *bis*) convive con la negazione al libro dei soci di funzione legittimante all'esercizio dei diritti sociali nel caso di trasferimento tramite girata (art. 2355, comma 3°) o tramite scritturazione sui conti degli intermediari (art. 2355, comma 5°). È pacifico, quindi, che, in presenza di una clausola statutaria di gradimento, il giratario delle azioni non sia legittimato all'esercizio dei diritti sociali, nonostante il disposto dell'art. 2355, comma 3°, se non dimostra di avere ottenuto il gradimento<sup>(22)</sup>.

Con riguardo alle s.r.l., non mi sembra, quindi, convertibile la conclusione che l'iscrizione della quota nel registro delle imprese non determina automaticamente l'efficacia del trasferimento nei confronti della società qualora nello statuto sia prevista una clausola limitativa della circolazione e ciò a prescindere dall'esistenza o meno del libro dei soci<sup>(23)</sup>.

Ciò non toglie, tuttavia, che, in presenza di clausole statutarie limitative, l'utilizzazione del libro dei soci in funzione di legittimazione costituisce un utile strumento pratico attraverso cui la società certifica, con l'annotazione dell'acquirente nel libro, che il trasferimento è diventato efficace nei suoi confronti.

4.5. — Infine, può darsi che l'atto di trasferimento sia viziato da nullità o annullabilità. In tal caso non può attribuirsi all'intervenuta iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese efficacia sanante dei suddetti vizi e, quindi, anche in tale evenienza la società potrà negare l'esercizio dei diritti

(<sup>22</sup>) Conclusione pacifica anche in precedenza. Per il dibattito e i riferimenti v. il mio *Legittimazione dell'azionista ed iscrizione nel libro dei soci*, in questa *Rivista*, 1975, II, p. 35 ss., *in* p. 51 ss.

(<sup>23</sup>) Nello stesso senso V. *Mea. op. cit.*, pp. 978 ss., 991 ss.

sociali all'acquirente eccedendogli che alla *legittimazione* da lui conseguita per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese, non corrisponde la *titolarità* della partecipazione, a causa dell'invalidità dell'atto di acquisto.

Né può, a mio avviso, ritenersi che tale eccezione sia preclusa dall'avvenuto controllo di legalità del Notaio sull'atto di trasferimento<sup>(24)</sup>, controllo che, del resto, secondo alcuni, non sarebbe più presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, dal momento che l'art. 36, comma 1° *bis*, l. 6 agosto 2008, n. 133, secondo tale opinione, consentirebbe l'iscrizione di atti sottoscritti con firma digitale senza passare attraverso l'autentica notarile di cui all'art. 2470, comma 2°, c.c.<sup>(25)</sup>.

4.6. — Se si condividono le considerazioni fin qui svolte, non pare che l'eliminazione del libro dei soci sia destinata a limitare il contenzioso in ordine all'efficacia o alla validità del trasferimento, che può insorgere tra l'acquirente e la società.

Le ipotesi di conflitto, come si è visto, rimangono le stesse anche se, in mancanza del libro dei soci, il contenzioso non si svilupperà più, come in passato, in termini di riconoscimento o meno, in capo all'acquirente, del diritto all'annotazione del suo nominativo nel libro come presupposto necessario per l'acquisto dello *status* di socio nei confronti della società.

Anzi, sotto questo profilo, la posizione dell'acquirente che aspira al riconoscimento dello *status* di socio nei confronti della società, non che essere più tutelata lo è di meno, se si considera che nel regime anteriore, cioè in regime di efficacia legittimante dell'annotazione nel libro dei soci, l'ultima Cassazione — come si è prima ricordato (*retro* par. 3 *sub* lett. c) — si era espressa nel senso che l'avvenuta annotazione del nominativo dell'acquirente nel libro impediva alla società di negargli l'esercizio dei diritti sociali se non dopo aver ottenuto un provvedimento giudiziario che accertasse l'eventuale inefficacia o invalidità dell'acquisto.

In altri termini, l'acquirente della quota, una volta chiesta ed ottenuta l'annotazione nel libro dei soci, non correva il rischio — che corre, invece, ora in assenza del libro — che la società, dopo averlo, ad esempio, convocato in assemblea in quanto iscritto nel registro delle imprese, gli neghi l'esercizio dei diritti sociali eccedendo l'inefficacia o l'invalidità del suo acquisto.

4.7. — In sintesi, per quanto riguarda *gli interessi della società e delle parti del trasferimento della quota*, la soppressione del libro dei soci non riduce né i costi né il contenzioso.

<sup>(24)</sup> Per di più — come ricorda anche V. Meri (*op. cit.*, p. 983) — l'art. 28 della legge notaile (l. n. 89/1913), che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, viene interpretato dalla giurisprudenza della S.C. nel senso che il divieto riguarda esclusivamente atti *viziati da nullità assoluta, e non da mera annullabilità, inefficacia o nullità relativa* (così, da ultimo, Cass. 14 febbraio 2008, n. 3526, in *R. not.*, 2008, II, p. 1414).

<sup>(25)</sup> V. *retro* testo e nota 7.

I primi vengono trasferiti sulla società, costringendo gli amministratori a continue consultazioni del registro delle imprese per verificare chi siano i soggetti che in quel momento risultano essere titolari delle quote, salvo, poi, eventualmente contestare la loro legittimazione all'esercizio dei diritti sociali per l'inefficacia o l'invalidità dell'atto di acquisto.

Sotto questo profilo, la nuova disciplina non giova neppure all'efficienza dell'organizzazione interna della vita sociale, poiché, in assenza del « libro » costituito dal libro dei soci, gli amministratori della società devono, come si è visto, convocare in assemblea i soggetti che risultano essere soci secondo le risultanze del registro delle imprese, senza aver potuto preventivamente verificare, né con l'annotazione nel libro dei soci né con altro strumento, se tali soggetti abbiano acquistato efficacemente e validamente e, quindi, con il rischio che ad essi venga precluso l'esercizio dei diritti sociali ove la verifica della società dia esito negativo.

Infine, anche per quanto riguarda *gli interessi, sia di terzi sia di carattere generale, a conoscere l'attuale composizione della compagine sociale*, non pare che le modifiche siano destinate a produrre un miglioramento dell'informazione.

Infatti, nel regime previgente, chi intendeva accertare i nominativi dei soci attraverso la consultazione del registro delle imprese, poteva assumere come punto di partenza l'ultimo elenco dei soci pubblicato (ex art. 2478 *bis*, comma 2°, vecchio testo) e, considerata la cadenza annuale di tale pubblicazione, limitarsi a verificare gli eventuali trasferimenti avvenuti nei mesi successivi.

Ora, invece, venuto meno l'obbligo di pubblicare annualmente l'elenco dei soci (per effetto delle modifiche all'art. 2478 *bis*, comma 2°, introdotte dal comma 12° *octies* dell'art. 16, l. n. 2/2009) il legislatore ha dovuto fissare un punto di partenza, imponendo agli amministratori delle s.r.l. di depositare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, « una dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci » (così il comma 12° *undecies* dell'art. 16, l. cit.).

Conseguentemente, ammesso che tutte le s.r.l. abbiano adempito a tale prescrizione nel termine di legge del 30 marzo 2009 (del che è lecito dubitare), sta di fatto che, d'ora in poi, la verifica da parte dei terzi si dovrà svolgere esaminando tutte le operazioni di trasferimento successivamente intervenute, esame che si rivelerà sempre più difficoltoso a mano a mano che, con il trascorrere del tempo dal *dies a quo*, il numero delle operazioni di trasferimento, totale o parziale, delle quote si incrementerà.

4.8. — In definitiva ed in estrema sintesi, direi che la nuova legge: a) con l'eliminazione dell'obbligo di depositare annualmente l'elenco dei soci ha ridotto o, comunque, non ha migliorato la funzione informativa del registro delle imprese per quanto riguarda l'identificazione dei soci della s.r.l.; b) con la soppressione della regola legale che attribuiva all'annotazione nel libro dei

soci l'effetto di rendere efficace il trasferimento della quota nei confronti della società e con l'attribuzione di tale effetto alla iscrizione nel registro delle imprese, ha introdotto un regime (a mio avviso, comunque derogabile) che, per le ragioni dianzi illustrate, non semplifica i rapporti tra società e soci e non riduce né il potenziale contenzioso né i costi, diretti e indiretti, delle imprese.

In questo quadro, non è facile pronosticare se il libro dei soci sia destinato a sopravvivere per scelta statutaria. Molto dipenderà dagli orientamenti del ceto notariale. Ma delle due l'una: o il libro dei soci verrà mantenuto per prassi statutaria e allora la nuova disciplina legale si rivelerà, in gran parte, inutile oppure, essendo i costi della soppressione del libro dei soci superiori ai benefici, l'irrazionalità del legislatore avrà conseguito l'ennesimo successo.

Giorgio Marasà

Prof. ord. dell'Università  
di Roma « La Sapienza »

## PERDITA DEL DIRITTO A SEGUITO DI USUCAPIONE E INDENNITÀ (ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO)

Sommario: 1. Il fondamento dell'usucapione: inadeguatezza delle tradizionali spiegazioni. — 2. L'acquisto senza corrispettivo e i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. — 3. Il caso di *Graham v. Pye Ltd.* e la nuova normativa del *Land Registration Act* (2002) in tema di usucapione. — 4. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *J.A. Pye Ltd. v. the United Kingdom*. — 5. Prevedibili ripercussioni sul diritto italiano alla luce della giurisprudenza in tema di occupazione acquisitiva. — 6. Considerazioni conclusive.

1. — Nelle trattazioni in tema di possesso, un'attenzione forse non sufficiente è stata dedicata al fondamento dell'usucapione, che rappresenta l'effetto più importante previsto dalla legge, in quanto determina l'acquisto (e rispettivamente la perdita) del diritto di proprietà <sup>(1)</sup>.

La spiegazione più diffusa è quella secondo cui un diritto reale non esercitato per lungo tempo non merita di essere protetto dal diritto, che tutela le situazioni fattive e intende soddisfare l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici <sup>(2)</sup>. Si obietta, invece, che la suddetta affermazione mal si concilia con la regola (cfr. art. 948 c.c.) che sottrae il diritto di proprietà alla estinzione per prescrizione, che dovrebbe derivare dalla prolungata inerzia del titolare del diritto <sup>(3)</sup>, ma in conclusione non si affronta una valutazione « sociale » del fenomeno, né tantomeno si tenta una valutazione critica di un istituto che, creato dal diritto romano, deve essere ormai collocato sistematicamente in un contesto economico-sociale del tutto differente.

Al riguardo, possono svolgersi anzitutto due considerazioni. L'introduzione di questo modo di acquisto nel diritto romano servì, in primo luogo, a consentire un'appropriatezza ed un'assegnazione in termini giuridici di beni immobili, in genere terreni, non riconducibili ad alcun soggetto giuridico o sulla cui titolarità esisteva incertezza <sup>(4)</sup>. In altri termini, l'usucapione determinava in genere un acquisto a titolo originario non soltanto perché mancava l'atto di trasferimento del diritto da un precedente titolare, ma soprattutto perché si

<sup>(1)</sup> Cfr., ad esempio, le pur ampie opere di A. MONTUORI, *Il possesso*, 2, in *Tratt. Vassalli*, Torino 1962, p. 373 ss.; R. SACCO-R. CATTANEA, *Il possesso*, 2, in *Tratt. Cicc-Messineo*, continuato da Mengoni, Milano 2000, p. 490 ss.

<sup>(2)</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 6, *La proprietà*, Milano 1999, p. 803, afferma che l'usucapione « risponde all'esigenza, anticamente e universalmente avvertita, di attribuire definitività e certezza giuridica alla pacifica utilizzazione del bene protrattosi nel tempo ».

<sup>(3)</sup> U. NAROLI, *Il possesso*, (rist.), Milano 1992, p. 239.

<sup>(4)</sup> L. VACCA, voce *Usucapione* (diritto romano), in *Enc. dir.*, XLV, Milano 1992, p. 991; F. FABBRINI, voce *Usucapione* (diritto romano), in *Nov. D. it.*, vol. XX, Torino 1975, p. 280 ss.